

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1413-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 5 dicembre 1973
(V. Stampato n. 982)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro della Difesa
e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo firmato a Parigi il 21 settembre 1960, per il quale il disegno di legge n. 1413 chiede l'autorizzazione alla ratifica, nonché la piena ed intera esecuzione, è stato raggiunto tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord-Atlantico per garantire la reciproca salvaguardia del segreto imposto sulle invenzioni che interessino la difesa, e per le quali sia stata presentata domanda di brevetto.

L'ipotesi di fatto è evidente. Se in un determinato Paese l'inventore presenta domanda di brevetto e se sulla stessa invenzione il Governo di quel Paese impone il segreto nell'interesse della difesa nazionale, è evidente che l'inventore può eludere il segreto qualora un secondo o un terzo Paese, in cui egli presenti domanda di brevetto per la stessa invenzione, non ritengano di imporre a loro volta il segreto e la conseguente sospensione del rilascio del brevetto.

Lo stesso inventore, quando venga assoggettato all'obbligo del segreto in un primo Paese, può avere interesse che il segreto sulla sua invenzione sia effettivamente rispettato anche al di là dell'area territoriale del Paese che tale segreto gli ha imposto per primo.

Per questo complesso di motivi gli Stati aderenti al Patto atlantico hanno convenuto di creare, in sostanza, un'area di comune difesa del segreto e di comune protezione degli inventori e delle invenzioni assoggettate a segreto (e quindi alla sospensione della concessione del brevetto).

La metodologia concordata è, in breve, la seguente: qualunque Paese dell'Alleanza atlantica, che ritenga interessante per la sua difesa una certa invenzione e perciò ne imponga la segretezza (sospendendo a tale scopo la concessione del brevetto che gli sia stato richiesto) può chiedere agli altri Paesi alleati — che a loro volta ricevano, per la stessa invenzione, una domanda di brevetto — l'applicazione di tutte le misure atte ad assicurare il segreto sull'invenzione in parola.

Le stesse misure può chiedere l'inventore purchè provi:

1) che sulla sua invenzione è stato imposto il segreto da parte del « Governo di ori-

gine » (quello cioè del Paese che per primo ha ricevuta la richiesta di brevetto su tale invenzione);

2) che il « Governo di origine » lo ha autorizzato a deporre la sua domanda di brevetto presso il Paese terzo considerato, beninteso sotto vincolo di segretezza (l'articolo 1 dell'Accordo fa salvo, infatti, a ciascun Paese alleato il diritto di imporre — oltre la segretezza — anche il divieto di depositare domanda di brevetto per la stessa invenzione agli altri Paesi alleati).

Il Paese richiesto di salvaguardare il segreto può, a sua volta, condizionare l'applicazione delle misure di salvaguardia del segreto al fatto che il presentatore della domanda di brevetto rinunci, preliminarmente nei suoi confronti, ad ogni indennizzo. Le misure di salvaguardia potranno essere revocate solo a richiesta del Governo di origine, con preavviso di sei settimane, durante le quali gli altri Paesi alleati potranno fare le loro osservazioni, di cui il Governo d'origine dovrà tener conto il più possibile, nel comune interesse dell'organizzazione atlantica.

L'Accordo non impedisce accordi bilaterali nello stesso senso, nè pregiudica quelli esistenti. Entrerà in vigore nei confronti dell'Italia trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica, e potrà essere denunciato in qualunque momento, da ciascuna parte, con efficacia da un anno dopo la denuncia, fermi restando però i provvedimenti di salvaguardia presi — in adempimento alle norme dell'accordo — prima dalla data in cui acquistasse efficacia la denuncia.

* * *

Allo scopo di realizzare nella legislazione interna gli impegni derivanti dall'Accordo, l'articolo 3 del disegno di legge in esame chiede altresì la modifica dell'articolo 40-*bis* del testo unico 29 giugno 1939, n. 1127, recante norme in materia di brevetti per invenzioni industriali. Detto articolo 40-*bis* fu aggiunto al citato testo unico con legge 1° luglio 1954, n. 514 (successiva appunto alla conclusione del Patto atlantico): esso già ora prevede che il nostro Ministero della difesa pos-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa « a richiesta di Stati esteri che accordino trattamento di reciprocità » chiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione « per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto ». A questa norma si chiede ora che venga aggiunto l'inciso « per un tempo anche superiore a tre anni »; si stabilisce cioè che la facoltà di differimento di cui sopra possa essere esercitata per un tempo anche superiore a quello che l'articolo 40 del citato testo unico (anch'esso emanato con la legge n. 514 del 1954) prevede come massimo (tre anni), nel caso in cui il differimento sia chiesto dal Ministero della difesa per brevetti non precedentemente richiesti in altri Stati.

Viene pure proposta (sempre con l'articolo 3 del disegno di legge) la soppressione del secondo comma del citato articolo 40-bis, relativo alla determinazione delle indennità per il cennato differimento. Ed invero, non si comprende di quale indennità dovrebbe trattarsi, posto che l'ultimo comma dell'articolo 40-bis già ora prevede che « le indennità sono a carico dello Stato estero richiedente ».

* * *

Nel corso della discussione svoltasi in sede referente davanti alla Commissione affari esteri, non sono mancate perplessità sul regime diversificato di limitazione che verrebbe introdotto nella nostra legislazione sui brevetti. In realtà, come si è visto, esiste già ora una norma relativa al regime da applicarsi alle domande di brevetto *già precedentemente depositate all'estero* e per le quali *qualunque* Stato estero — a sola condizione di reciprocità — può chiedere, attraverso il nostro Ministero della difesa, il differimento della concessione del brevetto italiano e il divieto di pubblicazione dell'invenzione vincolata al segreto dal Paese richiedente.

L'Accordo tra i Paesi associati nel Patto atlantico aggiunge alla norma comune già esistente l'ipotesi che sia lo stesso inventore a chiedere al nostro Paese la salvaguardia del segreto impostogli dal « Governo d'origine », quello cioè che egli stesso ha scelto per la prima presentazione. In tal caso egli stesso dovrà dare la prova del segreto impostogli, nonchè dell'autorizzazione ricevuta dal Governo di origine al deposito dell'invenzione senza vincolo di segretezza. Si tratta di un regime convenzionale ben comprensibile alla luce degli obblighi di mutua assistenza assunti dai Paesi partecipanti al Patto atlantico, nel quadro dell'impegno a mantenere ed accrescere (articolo 3 del Patto) la loro capacità di resistenza ad un attacco armato.

All'infuori dunque di quelle che possono essere le motivazioni per un diniego politico di fondo, non sembra che derivino dall'Accordo in esame inaccettabili limitazioni ai diritti del nostro Paese: tanto più che l'Italia potrà giovarsene a sua volta a difesa della propria tecnologia, quando sia essa ad essere scelta dall'inventore come prima sede per il deposito della domanda di brevetto.

In conclusione, a nome della Commissione esteri, il relatore esprime parere favorevole al provvedimento in esame e lo raccomanda all'Assemblea per una sollecita approvazione, considerata anche la lontanissima data dell'accordo (21 settembre 1960!) oltre alla circostanza che già due volte il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Parlamento, senza mai poter concludere l'iter completo di approvazione per il sopraggiunto scioglimento delle precedenti legislature.

Nella presente, il disegno di legge risulta presentato dal Governo fin dal 19 ottobre 1972 alla Camera dei deputati, che l'ha approvato, senza emendamenti, nella seduta del 5 dicembre 1973.

OLIVA, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo VI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, è aggiunto il seguente articolo 40-bis:

” A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente ” ».